

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1197

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE MITA)

e dal **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(GASPARI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato**

(BATTAGLIA)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(LA PERGOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto il regime di aiuti per il Mezzogiorno, costituito essenzialmente dalle disposizioni di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e da quelle di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, ha formato oggetto di esame, da parte della Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE.

Tale Commissione il 28 aprile 1987 ha deciso di iniziare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del predetto trattato, dandone comunicazione al Governo italiano con lettera del 30 aprile 1987. Con successiva lettera del 21 settembre 1987 la Commissione medesima ha invitato i Governi degli altri Stati membri a presentare le loro osservazioni, mentre in data 29 settembre 1987 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee una comunicazione agli altri interessati, in conformità del citato articolo 93, paragrafo 2.

Infine, la decisione della Commissione CEE sul regime di aiuti per il Mezzogiorno è intervenuta il 2 marzo 1988, è stata trasmessa al Ministro degli affari esteri con lettera del 29 marzo 1988 ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 143/88 del 10 giugno 1988.

Ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE le decisioni assunte sia dal Consiglio che dalla Commissione sono obbligatorie in tutti i relativi elementi per i destinatari da esse designati, per cui si rende necessaria l'emanazione di un apposito provvedimento per recepire nel nostro ordinamento giuridico i contenuti della decisione in questione.

Quanto alla natura del provvedimento da adottare si fa presente che con lo stesso si modifica la vigente legislazione in favore dei territori meridionali e che pertanto appare necessaria l'adozione del decreto-legge.

Il provvedimento proposto consta di quattro articoli: nel primo vi è l'enunciazione, di

ordine generale, che con il provvedimento medesimo viene data piena ed intera esecuzione alla decisione CEE; il secondo disciplina le modifiche legislative relative alle province interessate; il terzo considera le modifiche riguardanti l'intero territorio del Mezzogiorno ed il quarto è relativo alle modalità di attuazione ed alle necessarie disposizioni transitorie.

In particolare con l'articolo 2 si indicano le condizioni ed i limiti che devono regolare, nelle province considerate dalla decisione CEE, la concessione delle agevolazioni alle attività produttive.

Per la provincia di Frosinone non è prevista alcuna modifica della vigente normativa fino al 31 dicembre 1990. Dal successivo 1° gennaio '1991 potranno essere applicate - a condizione che la somma dell'ammontare dei relativi benefici, attualizzati, non superi il 30 per cento in «equivalente sovvenzione netto» - le agevolazioni previste dagli articoli 59 (sgravio degli oneri sociali), 101 (esenzione dall'imposta locale sui redditi) e 105 (riduzione delle imposte sul reddito delle persone giuridiche e di registro) del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e quelle previste dagli articoli 9 (incentivi finanziari per le attività produttive), 10 (agevolazioni per l'emissione di prestiti obbligazionari), 12 (incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica) e 14, commi 3 e 4 (rispettivamente riduzione dell'IVA ed elevazione al 100 per cento dell'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti) della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Nelle province di Ascoli Piceno e Roma sono concesse, fino al 31 dicembre 1990, le agevolazioni nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70 (agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione e per i centri di ricerca), 101, 102 (esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti in iniziative industriali nel Mezzogiorno) e 105 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218. Lo stesso dicasi per le province di Latina e Rieti per le

quali, però, il termine previsto per la concessione di tali agevolazioni è del 31 dicembre 1992. Nella disposizione relativa alle quattro province in esame è precisato che restano fermi i nuovi criteri e procedure perchè il richiamo alle misure del testo unico avrebbe potuto far ritenere applicabili anche le precedenti procedure, con l'assurda conseguenza, ad esempio, che per dette province dovrebbe, peraltro transitoriamente, rivivere il parere di conformità del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, soppresso dall'articolo 9, comma 11, della legge n. 64 del 1986. Considerato, invece, che preoccupazione della Commissione CEE è quella di limitare la concessione degli incentivi ai livelli previsti dalla legislazione precedente la ripetuta legge n. 64 che, mediamente, li ha resi più consistenti, appare opportuno precisare che nel periodo transitorio vigono le vecchie misure, sebbene con le nuove procedure.

Appare superfluo rilevare che le agevolazioni a carattere pluriennale (finanziamenti a tasso agevolato, sgravio degli oneri sociali, esenzioni tributarie decennali) costituiscono un *unicum* per cui, se concesse nei termini sopraindicati, permangono fino al compimento dell'intero periodo previsto dalle varie disposizioni.

L'articolo 3, come si è accennato, considera le modifiche legislative riguardanti l'intero Mezzogiorno.

In particolare, con tale articolo, si limita al 31 dicembre 1993 l'applicabilità, a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti elenca-

ti nell'allegato II al trattato CEE, dello sgravio degli oneri sociali (articolo 59 del testo unico n. 218 del 1978). Ovviamente restano fermi i termini del 31 dicembre 1990 per Ascoli Piceno e Roma e del 31 dicembre 1992 per Latina e Rieti, previsti per la concessione di tale sgravio a qualsiasi impresa.

Con lo stesso articolo 3, inoltre, si escludono i prodotti di cui al citato allegato II al trattato CEE dalle agevolazioni tariffarie sui trasporti in favore delle imprese industriali della Sardegna e sui trasporti ferroviari di prodotti agricoli (articolo 17, commi 11, 12 e 13, della legge n. 64) e si abroga il comma 5 dell'articolo 15 della stessa legge n. 64, riguardante la garanzia sussidiaria all'esportazione a favore delle imprese industriali.

Infine, con l'articolo 4 si demandano al CIPI le eventuali, ulteriori disposizioni necessarie per l'esecuzione della decisione CEE e, comunque, le determinazioni occorrenti sia per il calcolo del menzionato 30 per cento in «equivalente sovvenzione netto» previsto dal 1° gennaio 1991 per la provincia di Frosinone, sia per regolare con disposizioni transitorie la definizione dei procedimenti amministrativi, relativi alle agevolazioni, sorti precedentemente alla pubblicazione della decisione comunitaria alla quale si dà esecuzione con il presente provvedimento.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 luglio 1988, n. 258, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1988.

Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in attuazione della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a recepire, nel nostro ordinamento giuridico, i contenuti della decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 sul regime di aiuti per il Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Con il presente decreto la decisione della commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988, relativa alla legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, riceve piena ed intera esecuzione.

Articolo 2.

1. Nelle province di Frosinone, Rieti, Latina, Roma e Ascoli Piceno, gli interventi straordinari ed aggiuntivi di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo

1986, n. 64, relativi agli incentivi ed alle agevolazioni alle attività produttive, sono attuati alle condizioni e nei limiti stabiliti nei commi 2 e 3.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991, gli incentivi e le agevolazioni previsti dagli articoli 59, 101 e 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dagli articoli 9, 10, 12 e 14, commi 3 e 4, della legge 1° marzo 1986, n. 64, saranno applicati, nella provincia di Frosinone, rispettando complessivamente un limite di intensità non superiore al 30 per cento.

3. Nelle province di Ascoli Piceno e Roma, fino al 31 dicembre 1990, e nelle province di Latina e Rieti, fino al 31 dicembre 1992, sono concesse le agevolazioni finanziarie contributive e fiscali nelle misure previste dagli articoli 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105 del testo unico di cui al comma 2, fermi restando i nuovi criteri e procedure.

Articolo 3.

1. La disposizione dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è applicabile a favore delle imprese di trasformazione dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE fino al 31 dicembre 1993. Restano fermi i termini più brevi indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

2. Le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 17, commi 11, 12 e 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64, non competono sui trasporti dei prodotti di cui all'allegato II del trattato CEE.

3. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è abrogato.

Articolo 4.

1. Le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 possono essere adottate, con proprie deliberazioni, dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il CIPI assume comunque, a norma del comma 1, le determinazioni occorrenti:

a) per l'applicazione del limite di intensità dell'intervento nella provincia di Frosinone di cui all'articolo 2, comma 2;

b) per regolare, con disposizioni transitorie, la definizione dei procedimenti amministrativi in corso alla data del 10 giugno 1988.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1988.

COSSIGA

DE MITA - GASPARI - COLOMBO -
AMATO - BATTAGLIA - LA PERGOLA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.